

CAMERA DEI DEPUTATI N. 510

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCÀ, LUCIDI, PREDÀ, RUZZANTE, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, REALACCI, BOATO, ANGIONI, ANNUNZIATA, BOLOGNESI, BURLANDO, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CENTO, DAMIANI, DE BRASI, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, FANFANI, FRIGATO, GALEAZZI, GAMBINI, GRIGNAFFINI, LUMIA, MAZZUCA, MEDURI, MOLINARI, NIGRA, PASETTO, LUIGI PEPE, PETRELLA, QUARTIANI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SINISCALCHI, TIDEI

Disposizioni in materia di giochi e concorsi
pronostici gestiti dallo Stato

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il legislatore ha introdotto nell'ordinamento (con il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ») un profilo normativo che conduce ad una finalizzazione dei proventi derivanti dalle « nuove estrazioni del gioco del lotto ».

È stata destinata, infatti, una quota degli utili derivanti da tali estrazioni pari ad una cifra non superiore a 300 miliardi

di lire, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico.

In seguito alle modifiche apportate al regolamento del concorso pronostico « Enalotto » (regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del

26 febbraio 1958) dal decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997, si è, probabilmente inaspettatamente, dato vita ad un fenomeno collettivo di « corsa alla vincita ». L'aumentare a dismisura dei montepremi può infatti ingenerare nella popolazione illusorie aspettative di un facile arricchimento. Tale fenomeno è stato comunque limitato con il decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, che ha stabilito un limite all'importo massimo che le vincite di prima e seconda categoria possono raggiungere, limite tale, del pari, da non comportare effetti negativi sui movimenti di gioco e, conseguentemente, sulle entrate erariali.

Non è certo nostra intenzione stigmatizzare la legittima esigenza « ludica » che si trova alla base di qualunque concorso a premi, né tantomeno l'effetto di aggregazione sociale che da essi può scaturire. Riconosciamo, inoltre, che il fatto che lo Stato gestisca un concorso dotato delle potenzialità per contrastare efficacemente il problema del gioco clandestino (intorno al quale fioriscono interessi pericolosamente legati alla criminalità organizzata)

sia in sé un fatto positivo. Riteniamo tuttavia necessario accrescere ulteriormente le risorse da finalizzare, anche allo scopo di qualificare in termini più evidenti questo considerevole aumento di gettito, rendendo ancora più esplicito il « ritorno » alla comunità di una parte di esso sotto forma di finanziamento di progetti destinati al sostegno delle politiche per la famiglia, per l'infanzia e per le persone anziane, nonché di quelle per l'occupazione giovanile in particolare nelle zone dove si riscontra un tasso di disoccupazione elevato. La proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze volto a destinare il 50 per cento delle somme che corrispondono alle vincite non riscosse di tutti i concorsi pronostici al finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, recante « Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per i beni e le attività culturali e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico, e una quota non superiore a 150 miliardi di lire in favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il finanziamento di progetti promossi dai comuni nel campo delle politiche di sostegno all'occupazione giovanile, in particolare nelle aree territoriali con alto indice di disoccupazione; è riservata, inoltre, sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico « Super Enalotto » disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, una quota pari a 150 miliardi di lire in favore del dipartimento per gli affari sociali per il finanziamento

di progetti nel campo delle politiche per la famiglia, per l'infanzia e per le persone anziane ».

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

